

Ord. N° 8/2020



CITTÀ DI PESCINA

Provincia di L'Aquila

Ufficio del Sindaco

Comune di
PESCINA (AQ)

Partenza

Prot. N°0002768 del 20-03-2020

Cat. 1 cl.7 fasc.1



Oggetto: ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus Covid-19

IL SINDACO

Visto l'articolo 32 della Costituzione

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*,

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 8 marzo 2020, n. 2;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante *"Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus"*, con il quale sono state estese a tutto il

Piazza Mazzarino, n. 27 -Pescina (AQ)

Tel. 0863-84281 - Fax momentaneamente indisponibile

PEC: protocollopec@pec.it - E-Mail: sindaco@comune.pescina.aq.it

Sito: www.comune.pescina.aq.it



CITTÀ DI PESCINA

Provincia di L'Aquila

Ufficio del Sindaco

territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Considerato che molte persone, in seguito alla fuga di notizie che ha preceduto l'entrata in vigore del DPCM del 8.3.2020, sono rientrate nel territorio comunale dalle aree maggiormente colpite dal Covid-19, definite zone rosse;

Rilevato che tale situazione comporta una maggiore esposizione al rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

Preso atto che sono stati accertati tre casi di Covid-19: uno ad un medico del punto di primo intervento (PPI) di Pescina, il quale nei giorni scorsi ha prestato servizio nella struttura sanitaria, e altri due residenti nella Città di Pescina;

Evidenziato che l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, che nella giornata del 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia per l'infezione da Coronavirus;

Visto il rapido evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Considerato necessario, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, porre in essere ulteriori misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

**per le motivazioni di cui in narrativa,
in aggiunta alle Disposizioni nazionali e regionale,**

ORDINA

Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020:

- 1) nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto;



CITTÀ DI PESCINA

Provincia di L'Aquila

Ufficio del Sindaco

- 2) è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora, ovvero nel raggio di 400 metri;
- 3) in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
- 4) a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste all'allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 08:00 e le ore 20:00;
- 5) i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All'interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
- 6) la cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti:
 - a. a una distanza non superiore a metri 3000 metri dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
 - b. nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra la sede di lavoro e la propria residenza, domicilio o dimora;
- 7) la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a n. 3 anni e con l'ammenda fino a € 206,00, ex art. 650 c.p.;
- per quanto concerne le violazioni descritte nella presente Ordinanza e non rientranti nelle fattispecie descritte nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad euro 100,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti, come previsto dal Regolamento comune, recante

Piazza Mazzarino, n. 27 -Pescina (AQ)

Tel. 0863-84281 - Fax momentaneamente indisponibile

PEC: protocollopescina@pec.it - E-Mail: sindacc@comune.pescina.aq.it

Sito: www.comune.pescina.aq.it



CITTÀ DI PESCINA

Provincia di L'Aquila

Ufficio del Sindaco

"Determinazione sanzione amministrativa per violazione ordinanze", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 122/2009;

INVITA

- ad effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità con quantità congrue alla durata dell'emergenza;
- a recarsi negli esercizi commerciali per l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità con un solo componente familiare per volta;

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pescina.
- La trasmissione di copia a:
 - o Prefetto della Provincia di L'Aquila
 - o Questura di L'Aquila;
 - o Comando Stazione dei Carabinieri di Pescina;
 - o Comando compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano;
 - o Comando di Polizia Municipale.



Il Sindaco
Stefano Iulianella